

AGENZIA PROVINCIALE  
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1764 di data 6 novembre 2020, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato delle distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento relativamente al triennio contrattuale 2016/2018, il giorno 19 novembre 2020, le parti, riunite per via telematica tramite la piattaforma Meet, rappresentate da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente .....F.to.....

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. .....F.to...(\*).....

per la C.I.S.L. F.P. .....F.to...(\*).....

per la U.I.L. FPL - Enti Locali .....F.to...(\*).....

per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali .....F.to...(\*).....

**CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO (\*)**  
*mediante consenso espresso da parte delle Organizzazioni sindacali con le note allegate*

l'accordo concernente le distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento relativamente al triennio contrattuale 2016/2018.

**ACCORDO CONCERNENTE LE DISTINTE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RELATIVAMENTE AL TRIENNIO CONTRATTUALE 2016/2018.**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
Campo di applicazione, decorrenze e durata**

1. Il presente accordo concerne le distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali della Provincia autonoma di Trento per il triennio giuridico ed economico 2016/2018.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. 2016/2018 di data 1° ottobre 2018 per il personale delle categorie del Comparto Autonomie locali e dei vigenti accordi concernenti distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali.
3. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano, entro 90 giorni dalla sottoscrizione, alla sottoscrizione di un testo coordinato delle disposizioni contrattuali contenute nei vigenti accordi concernenti distinte disposizioni per il personale delle qualifiche forestali.

**CAPO II  
SALARIO ACCESSORIO**

**Art. 2  
Indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche**

1. L'art. 12 "Indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche" dell'Accordo di data 23 settembre 2008" è sostituito, con effetto dall'1 gennaio 2019, dal seguente nuovo:

**"Art. 12  
Indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche**

1. Al personale incaricato della responsabilità di una Stazione forestale, ovvero, limitatamente al personale inquadrato nelle qualifiche forestali del livello C evoluto, al personale a cui siano affidati compiti specialistici o di coordinamento di gruppi di lavoro, settori o progetti, è corrisposta un'indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche in base al livello di responsabilità, alla complessità delle competenze attribuite e alla specializzazione richiesta dai compiti affidati.
2. L'indennità è corrisposta su dodici mensilità, per un importo minimo di € 900,00 lordi annui ed un importo massimo di € 1.800,00 lordi annui, e comunque per un numero di dipendenti non superiore a 60 e per un importo complessivo massimo annuo di € 72.000,00, determinato al 1° gennaio di ciascun anno. Limitatamente all'anno 2019, l'eventuale adeguamento dell'importo massimo è corrisposto a conguaglio.

3. A tal fine il Comandante del Corpo, sentiti i Dirigenti cui è assegnato personale delle qualifiche forestali, individua con atto scritto e motivato il personale che, in relazione ai criteri di cui all'articolo precedente, possono beneficiare dell'indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche e il relativo ammontare.

4. L'individuazione del personale destinatario dell'indennità di cui al presente articolo viene effettuata annualmente; il riconoscimento di tale indennità può essere revocato con atto scritto e motivato prima della scadenza, a seguito di:

- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi;
- per impossibilità dell'adempimento dell'incarico assegnato.

5. La revoca di cui al comma precedente comporta la perdita dell'indennità.

6. L'indennità di coordinamento e/o di funzioni specialistiche viene ridotta in caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo attribuito.

7. Resta confermata la disapplicazione dell'indennità di cui all'articolo 16, comma 4, del C.C.P.L. concernente "Disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali – integrazione del contratto del personale del comparto delle autonomie locali di data 20 ottobre 2003", sottoscritto in data 22 aprile 2005. L'importo erogato a tale titolo viene portato a conguaglio con quello determinato ai sensi del comma 2.

8. Il personale cui viene attribuita l'indennità prevista dal presente articolo non può beneficiare della "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G.. e non è computato ai fini dell'attribuzione del relativo budget alla struttura di assegnazione.".

### **CAPO III PROGRESSIONI**

#### **Art. 3**

#### **Istituzione della quinta posizione retributiva nel sistema di classificazione del personale delle qualifiche forestali**

1. Nell'ambito dei livelli della categoria C del sistema di classificazione del personale delle qualifiche forestali è istituita la quinta posizione retributiva.

2. Il valore della quinta posizione retributiva è il seguente:

<b>Categoria e livello</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Trattamento stipendiale al 31 dicembre 2017</b>
C base	Sovrintendente forestale - 5 <sup>^</sup> posizione retributiva AA.LL.	€ 17.556,00
C evoluto	Ispettore forestale superiore - 5 <sup>^</sup> posizione retributiva AA.LL.	€ 20.028,00
C evoluto	Ispettore forestale superiore scelto - 5 <sup>^</sup> posizione retributiva A.LL.	€ 20.028,00

**Art. 4**  
**Norma transitoria per la progressione alla quinta posizione retributiva**

1. In prima applicazione è ammesso alla procedura comparativa per la progressione alla quinta posizione retributiva il personale a tempo indeterminato collocato senza soluzione di continuità nella qualifica di Sovrintendente forestale, Cat. C base, e di Ispettore forestale superiore scelto, Cat. C evoluto, da almeno cinque anni alla data del 30 dicembre 2017 e che ha ottenuto una valutazione positiva in ciascuno degli anni considerati ai fini della progressione.
2. L'attribuzione della quinta posizione retributiva sarà determinata mediante scorriamento di una graduatoria formata sulla base del punteggio ottenuto da ciascun dipendente in possesso dei requisiti di cui al comma 1 in relazione all'esperienza misurata secondo i criteri previsti nei verbali di concertazione comuni alle progressioni nei livelli. I dipendenti acquisiscono la quinta posizione retributiva secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza:
  - 31 dicembre 2017 fino a completamento delle risorse contrattuali rese disponibili a tale data (ovvero il 50% del finanziamento complessivo necessario per la copertura di questo articolo);
  - 1° luglio 2018 mediante utilizzo della restante parte delle risorse.
3. La valutazione annuale negativa nonché le sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto comportano il ritardo di un anno nei tempi della progressione medesima. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro inflizione.
4. Il personale appartenente alla qualifica di Ispettore forestale superiore scelto che beneficia della quinta posizione retributiva ai sensi di questo articolo conserva l'importo annuo lordo corrisposto a titolo di incremento dello stipendio tabellare e pari al 10% dello stipendio stesso, come da ultimo rideterminato nella tabella 7) allegata al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 e, in relazione al valore di cui all'art. 3, rideterminato in euro 2.002,80. Detto importo si aggiorna al variare dello stipendio tabellare della qualifica di Ispettore forestale superiore scelto in rapporto al valore della quinta posizione.

**CAPO IV**  
**NORME FINALI**

**Art. 5**  
**Norma finale programmatica**

1. Le parti si impegnano a dare avvio ad un tavolo tecnico, entro il mese di gennaio 2021, al fine di formulare una proposta di revisione dell'ordinamento professionale da sottoporre alla Giunta provinciale per le valutazioni di competenza, anche in relazione all'impatto finanziario.
2. Le parti condividono che tale proposta contenga, con effetto sul prossimo triennio contrattuale 2019/2021:
  - a) per il livello base, la previsione di una progressione orizzontale per la qualifica di assistente forestale capo;
  - b) per il livello evoluto, il mantenimento, in via transitoria, della progressione alla qualifica di ispettore forestale superiore con procedura comparativa.
3. Le procedure di progressione di cui al comma 2 avranno priorità sulle risorse che la Giunta provinciale, in sede di emanazione delle direttive per i rinnovi contrattuali dei CCPL per il triennio 2019/2021, riterrà di destinare alle procedure di progressione del personale delle qualifiche forestali.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le parti si impegnano altresì a dare avvio ad un tavolo tecnico al quale parteciperanno i Responsabili delle strutture competenti in materia di personale e di corpo forestale, per la verifica circa la possibilità di revisione della disciplina in materia di orario di lavoro e di part-time.

